



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Registro Generale n. **30**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
I[^] SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
II[^] SETTORE FINANZE E CONTABILITÀ'**

N. 17 DEL 13-03-2020

Ufficio: **ANAGRAFE**

Oggetto:	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020.
----------	--

L'anno duemilaventi, il giorno tredici, del mese di marzo, nella Sede Comunale, sita in Piazza O.Licini.

Il sottoscritto

In qualità di responsabile dell'Area amministrativa e contabile, adotta la seguente Determinazione;

Premesso che con DPR 28 gennaio 2020 è stato indetto, ai sensi dell'art. 138 Cost., lo svolgimento del referendum popolare confermativo della legge costituzionale approvata dal Parlamento, recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

Tenuto presente che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 del 03/02/2020, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle predette consultazioni elettorali, il personale dipendente assegnato al servizio elettorale è stato autorizzato ad eseguire lavoro straordinario nel periodo individuato tra il cinquantunesimo giorno antecedente la data della

consultazione e il quinto giorno successivo alla stessa, nei limiti previsti dall'articolo 15 del D.L. n. 40/93, come modificato da ultimo dalla legge 147/2013.

Richiamata la circolare F.L. n. 2/2020 diramata con prefettizia n. 4467 del 10.02.2020 con la quale sono state fornite le istruzioni operative per le spese inerenti all'organizzazione tecnica, connesse allo svolgimento del referendum popolare.

Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività.

Vista la nota della Prefettura U.T.G. di Fermo ricevuta da questo Ente in data 10/03/2020 protocollo n. 843 con la quale è stato comunicato che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 05.03.2020, su proposta del Presidente del Consiglio, ha convenuto di proporre al Presidente della Repubblica la revoca del menzionato DPR 28.01.2020, in considerazione di quanto disposto con DPCM 04.03.2020, recante misure per il contrasto, il contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVIS-19.

Preso atto, quindi, che tutte le attività di spesa connesse con l'organizzazione della consultazione referendaria sono sospese con effetto immediato e di conseguenza tutti i Comuni dovranno contabilizzare tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, alla data del 5 marzo, così come previsto nella circolare F.L: n. 2/2020.

Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da ciascun dipendente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo dal 03/02/2020 al 05/03/2020.

Accertato inoltre che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto proposto per la liquidazione.

Visto l'articolo 15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:

«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi.

... omissis ...

Dato atto che, nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, è stata pubblicata la legge 27 dicembre

2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che, fra l’altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali (articolo 1, dal comma 398 al comma 401), intese a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria.

Visto l’articolo 39 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come integrato dall’articolo 16 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001, che testualmente dispone:

Articolo 39 - Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità naturali.

1. *“Il lavoro straordinario prestato in occasioni di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non occorre ai limiti di cui all’articolo 14 del CCNL del 1^o aprile 1999.*

2. *Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale indicato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’articolo 8 e ss. Del CCNL del 31 marzo 1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’articolo 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’articolo 14, comma 5 del CCNL dell’1^o aprile 1999.*

3. *(comma aggiunto dall’articolo 16 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001) Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche di fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’articolo 24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.”*

Visto l’articolo 16 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001, che testualmente dispone:

2. *In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestato, nel rispetto della disciplina dell’articolo 6 del CCNL del 14.09.2000, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’articolo 52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:*

a) 15% nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

b) 20% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) 25% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

3. *Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del CCNL de 14.09.2000, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della*

retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%

4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.09.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell'articolo 38 del CCNL del 14.09.2000.”

Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie.

Visti:

- gli articoli 38 e 39 del C.C.N.L. stipulato il 14 settembre 2000, che integrano le disposizioni del prima richiamato articolo 14, come modificato e integrato successivamente dall'articolo 16 del C.C.N.L. stipulato il 5 ottobre 2001;
- il C.C.N.L. stipulato il 09.05.2006;
- il C.C.N.L. F.L. del 21.05.2018.

Visto il Bilancio di Previsione finanziario pluriennale 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2020.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 06.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati attribuiti, ai responsabili dei servizi, i budget definitivi, per l'esercizio 2020.

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18-08-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che testualmente recita:

“Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante “Testo Unico 2000 sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il Decreto sindacale n. 2 del 28.05.2019, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2 -finanze e contabilità;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

D E T E R M I N A

La premissa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di approvare i prospetti depositati agli atti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per la liquidazione del compenso dovuto al personale dipendente di questo comune per le prestazioni straordinarie eseguite per gli adempimenti elettorali, e di liquidare, per lo scopo, in favore di ciascun dipendente la somma corrispondente.

Di dare atto che la spesa per un totale di € 397,19 trova copertura finanziaria nell'impegno assunto con la propria determinazione n. 9 del 03/02/2020, con imputazione sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, esercizio 2020, codice di bilancio:

importo	Codice di bilancio	capitolo
€ 300,22	01.07-1.02.01.01.001	33
€ 25,52	01.07-1.02.01.01.001	33 articolo 1
€ 71,45	01.07-1.01.02.01.001	33 articolo 2

Di demandare all'ufficio competente gli adempimenti relativi al rendiconto e alla richiesta di rimborso in applicazione delle norme vigenti, nonché i conteggi ai fini delle ritenute erariali.

Di prendere atto che le spese derivanti dal presente atto saranno a carico dello Stato.

Di dare inoltre atto che la dotazione ordinaria di personale di questo Comune è di complessive n. 2 unità.

Di dare atto, altresì, che:

- in relazione al disposto dell'articolo 9 della Legge 30 Dicembre 1991, n.412, la durata effettiva delle prestazioni di lavoro di tutti i dipendenti corrisponde a quella contrattuale, così come risulta dagli idonei, continui accertamenti disposti;
- le ore di lavoro straordinario eseguite mensilmente da ciascun dipendente sono contenute nel limite massimo individuale di 60 ore mensili così come richiesto dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 18 febbraio 1993, n. 8, modificato dalla Legge 27.12.2013 n. 147;
- le ore di lavoro straordinario eseguite complessivamente sono contenute "entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona" così come richiesto dall'articolo 15, comma 1, ultimo alinea, del D.L. 18 febbraio 1993, n. 8 modificato dalla Legge 27.12.2013 n. 147.

Di richiedere alla Prefettura- UTG - di Fermo il rimborso del compenso per lavoro straordinario dovuto ai dipendenti comunali.

Di attestare che:

- in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;
- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267;
- in esecuzione dell'articolo 183, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267;
- a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2 – Finanze e contabilità, dr. Giuseppe Forti;
- avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro il termine di 60 giorni o in alternativa ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni; il termine decorre dalla data di scadenza della pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on line ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL I[^]-II[^] SETTORE
FORTI GIUSEPPE**



VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li 13-03-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE**



La presente sarà pubblicata dal 07-05-2020 al 22-05-2020

Esecutiva il 13-03-2020
